

**REGOLAMENTO**  
**PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE**  
**(ART. 52, C. 1 BIS, D.LGS. N. 165/2001).**

# **REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE**

## **Art.1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

Il presente regolamento disciplina le progressioni tra le aree ai sensi dell'art 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 13, commi 6, 7 e 8 e 15 del CCNL del personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022.

## **Art. 2 – REQUISITI**

Possono partecipare alle procedure per le progressioni tra le aree i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001, dal CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022 nonché in possesso dei seguenti requisiti:

- Valutazione media ultimo triennio superiore al 60% (Si utilizzano le ultime 3 valutazioni disponibili);
- Assenza di procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni

## **Art. 3 – PROFILI PROCEDURALI**

La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) individua, sussistendone i requisiti previsti dalla normativa, i posti che eventualmente possono essere coperti tramite procedura di progressione tra le aree.

La selezione è preceduta da apposito Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e all'albo pretorio per almeno 15 giorni. Tale pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

Nell'Avviso sono indicati i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze.

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

In caso di modifiche normative e/o contrattuali, necessità dell'Ente o esigenze diverse, l'Avviso può essere motivatamente revocato.

## **Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La valutazione delle candidature, attribuzione dei punteggi e predisposizione della conseguente graduatoria, viene effettuata da apposita Commissione.

La Commissione viene nominata con determinazione del Responsabile del servizio personale ed è composta, nel rispetto del principio delle pari opportunità:

- a) dal responsabile del settore interessato alla copertura del posto oggetto di progressione tra aree – Presidente di diritto. Nel caso di progressioni che coinvolgono più settori, i rispettivi responsabili concorderanno l'individuazione del Presidente della Commissione;
- b) due membri effettivi appartenenti all'Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione o pari o superiore all'Area della figura oggetto di progressione.

La Commissione effettua le valutazioni in funzione dei seguenti criteri:

Elementi di valutazione	Descrizione	Punteggio	Peso
Esperienza maturata nell'area di provenienza MAX 50 PUNTI	Media delle valutazioni degli ultimi 3 anni disponibili superiore 90%	50	50
	Media delle valutazioni degli ultimi 3 anni disponibili tra il 75% ed il 90%	20	
	Media delle valutazioni degli ultimi 3 anni disponibili inferiore al 75%	0	
	Esperienza nel profilo di competenza fino a 5 anni	0	
	Esperienza nel profilo di competenza maggiore di 5 anni (Si calcolano gli anni completi di servizio oltre i 5)	2,5 annui (massimo 50 punti)	
Titolo di Studio MAX 20 PUNTI	Titolo di studio derogatorio rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno nei limiti di cui alla tabella c del CCNL 16/11/2022	0	20
	Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno	50	
	Titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno	100	
Competenze professionali MAX 30 PUNTI	Abilitazioni professionali inerenti il profilo	30	30
	Incarichi di PO/EQ/Attribuzione di mansioni superiori per periodi superiori ad un quadrimestre nell'ultimo triennio	50	
	Percorsi formativi frequentati nell'ultimo triennio nel settore: 2 punti per ciascun corso per un massimo di 10 corsi (vengono valutati solo i corsi con durata superiore a 3 ore)	20	

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'ente e a parità di anzianità di servizio il candidato più giovane di età anagrafica.

#### Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme ed ai competenti CCNL vigenti.